

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 13/03/2026

FATTO

Con ricorso del 17.7.2025, parte attrice rappresenta di aver sottoscritto, il 3.5.2024, un contratto di compravendita avente ad oggetto un'autovettura presso una concessionaria, con un prezzo complessivo di € 33.400,00, di cui € 15.400,00 da corrispondersi in contanti e € 19.000,00 tramite finanziamento. Sin dall'inizio, il ricorrente aveva manifestato la volontà di procedere all'acquisto senza ricorrere ad alcun finanziamento. Tuttavia, il concessionario ha rappresentato la necessità di stipulare il finanziamento quale condizione essenziale per concludere la vendita, assicurando che il contratto, come nello stesso riportato, prevedeva la possibilità di recesso dal finanziamento alla scadenza del 13° mese. Solo in occasione dell'esercizio della facoltà di recesso, il ricorrente riscontrava che:

- l'importo effettivamente finanziato ammontava a € 29.379,25, e non a € 19.000,00 come contrattualmente previsto;
- l'importo complessivo dovuto era di € 42.726,39;
- il contratto di finanziamento comprendeva una clausola opaca denominata "*Dealer Service*" per € 2.645,41;
- per l'estinzione anticipata gli veniva richiesto, in data 28.4.2025, l'importo di € 24.316,90, a fronte dei soli € 19.000,00 ricevuti;
- a giugno 2025 l'importo per l'estinzione aumentava a € 26.494,08, anziché diminuire.

Tanto premesso in fatto, parte ricorrente lamenta:

- 1) di non aver ricevuto una corretta informativa precontrattuale in merito ai costi del finanziamento;
- 2) di non aver ricevuto una copia delle condizioni contrattuali e del piano di ammortamento, da ciò facendo discendere la nullità parziale o l'annullabilità del contratto;
- 3) la negligenza della banca per aver predisposto una polizza RCA, emessa in data 9.5.2024 con targa errata (GV678** anziché GV998**), rettificando l'errore solo in data 24.2.2025;

- 4) l'assoluta incomprensibilità delle voci che compongono il conteggio di estinzione anticipata;
- 5) il superamento del tasso antiusura.

Pertanto, il ricorrente chiede:

- in via principale, di pronunciare la nullità del contratto di finanziamento e dei servizi accessori e per l'effetto condannare alla restituzione di quanto già corrisposto;
- in via subordinata, di condannare l'intermediario all'estinzione del finanziamento «con il solo onere residuo del capitale alla data del 7.7.2025, pari a € 18.083,54» e alla restituzione della quota parte del premio assicurativo non goduto, a causa dell'errato inserimento della targa del veicolo e del ritardo nella regolarizzazione della polizza.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario deduce che la documentazione precontrattuale completa è stata inviata al ricorrente in data 7.5.2024, mentre la sottoscrizione del contratto è avvenuta in data 9.5.2024. Il cliente ha quindi avuto a disposizione un congruo lasso di tempo per esaminare dettagliatamente ogni aspetto dell'operazione prima di vincolarsi; il ricorrente, apponendo la propria firma digitale sul modulo contrattuale, ha espressamente dichiarato di aver ricevuto e preso visione di tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale. Tale dichiarazione firmata costituisce prova documentale dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli artt. 117 e 125-*bis* TUB; il modulo SECCI specificava chiaramente gli importi delle rate e la loro evoluzione all'interno del piano di ammortamento; Le "Disposizioni sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari - Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti" non prevedono alcun obbligo di consegna preventiva del piano di ammortamento. L'importo totale del credito non si riferisce al solo costo del veicolo, ma è la somma di tale costo e di una serie di servizi accessori espressamente richiesti e sottoscritti dal cliente. Tali servizi sono analiticamente elencati nelle sezioni "SERVIZI" e "IMPORTO FINANZIAMENTO" del contratto e nel modulo SECCI, con indicazione della loro descrizione, durata e prezzo. Pertanto, l'importo totale finanziato è il risultato trasparente e matematico della somma delle singole voci approvate dal cliente, e non il frutto di una presunta mancanza di trasparenza.

La contestata voce "*Dealer Service*" per € 2.645,41 corrisponde al costo del servizio fornito dalla concessionaria che prevede l'installazione del dispositivo satellitare Viasat sull'autovettura, la cui fornitura è avvenuta mediante la sottoscrizione di apposita modulistica prodotta in atti. Il contratto di compravendita del veicolo e il contratto di finanziamento costituiscono due negozi giuridici distinti e separati: la Banca è pertanto del tutto estranea alle trattative intercorse tra il venditore e l'acquirente. Quanto all'errore materiale nella trascrizione della targa, l'intermediario, venuto conoscenza dell'errore, si è attivato con la massima diligenza per la sua correzione, come provato dal modulo di richiesta di variazione della targa, sottoscritto dal cliente in data 24.5.2025. In ogni caso, e anche qualora si volesse in via puramente ipotetica ammettere un inadempimento, la doglianza del ricorrente sarebbe comunque irricevibile per totale assenza di prova del danno.

La discrepanza tra i due conteggi estintivi prodotti dal ricorrente deriva dall'inclusione o meno nel conteggio estintivo delle polizze assicurative finanziate: nella seconda ipotesi l'importo è logicamente superiore, in quanto include il costo residuo integrale delle coperture assicurative, come da ricostruzione versata in atti. Per quanto attiene la voce relativa ai servizi assicurativi, conferma che le quote di premio non goduto risultano correttamente detrattate dall'ammontare dovuto a titolo di estinzione. Infatti, la base di calcolo del capitale residuo fa riferimento al solo capitale ancora dovuto

per il bene finanziato ed esclude, di conseguenza, quello ancora dovuto per il servizio assicurativo finanziato.

I tassi di interesse (TAN e TAEG) sono chiaramente indicati nel frontespizio del contratto e il TEG applicato al contratto, pari al 14,356%, risulta ampiamente inferiore al tasso soglia usura previsto per il trimestre di riferimento, pari al 17,9000%.

In sede di repliche, parte ricorrente riferisce che le condizioni contrattuali depositate dalla Banca recano la data di stampa del 7.5.2024 e la data della firma del medesimo 7.5.2024, ore 12.10. Controparte non ha quindi assolto «l'onere di dimostrare che l'informativa sia stata effettivamente fornita in modo chiaro e comprensibile» prova che «incombe sull'intermediario finanziario» (così ABF Collegio di Roma, decisione n. 6313/2020). L'installazione del dispositivo satellitare è condizione per la stipulazione della polizza assicurativa e il relativo costo – che comunque non può essere così esorbitante – deve ritenersi ricompreso nel premio assicurativo. Il fatto che per un errore nella compilazione della polizza il ricorrente sia rimasto privo di copertura assicurativa pur pagando il premio costituisce un inadempimento contrattuale rilevante e una violazione della normativa IVASS in tema di corretta gestione e distribuzione dei prodotti assicurativi. Il conteggio per estinzione anticipata risulta illegittimo, in quanto riporta i premi assicurativi distribuiti sulle 72 rate, nonostante l'avvenuta estinzione anticipata.

In riferimento alle rispettive argomentazioni, parte ricorrente ha chiesto all'Arbitro: «-) in via principale, di pronunciare la nullità del contratto di finanziamento e dei servizi accessori, con ogni conseguenza restitutoria di quanto pagato; -) in via subordinata, di ordinare [all'intermediario] di procedere all'estinzione del finanziamento con il solo onere residuo del capitale alla data del 7 luglio 2025, pari a € 10.083,54; -) sempre in via subordinata, di condannare [l'intermediario] alla restituzione della quota parte del premio assicurativo non goduto, a causa dell'errore nella targa e del ritardo nella regolarizzazione della polizza». Dal canto suo, l'intermediario chiede al Collegio «di rigettare l'avversa domanda, perché infondata e anche documentalmente non provata, confermando la piena legittimità del contratto di finanziamento e del conteggio di estinzione anticipata».

DIRITTO

1. Parte ricorrente, titolare di un prestito finalizzato, domanda in via principale la declaratoria di nullità e di annullabilità del contratto di finanziamento in ragione dell'asserita violazione delle norme relative agli obblighi di trasparenza in fase precontrattuale e della mancata consegna del piano di ammortamento. Sul punto, è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato dei Collegi, secondo cui la violazione di norme di trasparenza non comporta la nullità del contratto, ma eventualmente una responsabilità sul piano risarcitorio. Sul tema, v. Collegio di Roma, decisione n. 1326/2023: «il Collegio rileva, inoltre, che nel caso di specie l'informativa precontrattuale e contrattuale relativa ai costi del finanziamento è sufficientemente completa, dovendosi per di più considerare, ma in linea meramente teorica, che un'eventuale condotta reticente o opaca dell'intermediario non inciderebbe sulla validità del contratto, potendo tutt'al più costituire le premesse per la proposizione di un'eventuale domanda di risarcimento del danno, che, tuttavia, il ricorrente non ha avanzato essendosi limitato ad azionare domande restitutorie (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 5149/2022)». Quanto alla domanda di annullabilità, l'accoglimento della domanda implicherebbe l'adozione da parte del Collegio di una pronuncia costitutiva, attività preclusa all'Arbitro (Collegio di Roma, decisione n. 1313/2023).

2. Il ricorrente lamenta, seppure in via generica, l'usurarietà del contratto, deducendo che la voce di costo relativa a "Servizi" debba essere inclusa nel calcolo del TEG. Tuttavia, tale censura non è contenuta nel reclamo. Secondo quanto previsto dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, emanate dalla Banca d'Italia, «il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario» (sez. VI, §. 1). Il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 5091/2013, ha ribadito che la presentazione del reclamo preventivo costituisce «una vera e propria condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF». Sulla necessità di corrispondenza fra quanto esposto in sede di reclamo e quanto contenuto nel ricorso, il Collegio di Roma ha affermato (decisione n. 1444/2015) che «le "Disposizioni di procedura" che regolano il funzionamento di questo Collegio dispongono che "il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario (...) il ricorso deve avere ad oggetto la medesima questione esposta nel reclamo". In relazione alla conformità tra il reclamo e il ricorso, l'ABF ha ulteriormente precisato che "l'oggetto del ricorso possa estendersi oltre i confini delineati in sede di reclamo, ove il motivo ulteriore di doglianza sia già avanzabile in sede di reclamo, con la sola eccezione di estensioni relative allo stesso evento dedotto in ricorso, ma appreso solo successivamente dal ricorrente (in questo senso v. Collegio di Milano, decisione n. 300/2011)"; *adde* Collegio di Roma, decisione n. 25853/2018.

3. Rinviano ai fatti come emergono nella parte in fatto, il ricorrente sostiene di non aver ricevuto un'adeguata informativa dei costi e di non aver compreso il reale impegno economico derivante dal finanziamento anche a motivo dell'omessa consegna di una copia del contratto e del piano di ammortamento. Sul punto si osserva che:

a) il modulo SECCI riporta in maniera dettagliata le singole voci di costo, anche in riferimento ai servizi accessori;

b) il ricorrente, al momento della stipulazione del contratto (9.5.2024), sottoscriveva con firma digitale la sezione in cui dichiarava di aver ricevuto copia delle condizioni del finanziamento nonché il modulo Secci.

c) l'intermediario afferma di aver inviato al ricorrente l'informativa precontrattuale in data 7.5.2024, ossia due giorni prima della conclusione del contratto, come risultante dall'estrazione della data di stampa riportata sulla modulistica sia del finanziamento che delle polizze.

Inoltre, la sottoscrizione da parte del ricorrente dell'espressa dichiarazione di aver preso visione del modulo SECCI (che qui ricorre) è stata ritenuta dal Collegio quale prova di assolvimento dell'obbligo di informativa contrattuale. Collegio di Roma, decisione n. 7718 del 27.4.2020 ha preso atto, in una fattispecie analoga che «la ricorrente ha sottoscritto, all'interno del documento contrattuale datato 11.8.2017, l'espressa dichiarazione di aver preso visione del modulo SECCI, recante pari data. Inoltre, lo stesso modulo SECCI è stato sottoscritto dalla ricorrente. Risultano quindi accettate, al momento della stipula, le condizioni ivi previste (comprenditive di TAN, TAEG ed eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito)».

Infine, in merito alla mancata consegna del piano di ammortamento, si è espresso il Collegio di coordinamento, decisione n. 14376 dell'8.11.2022, secondo cui l'omessa dazione del piano al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell'intermediario né rende indeterminato l'oggetto del contratto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia.

4. Il ricorrente chiede la restituzione della quota parte del premio assicurativo non goduto, a causa dell'errato inserimento della targa del veicolo e del ritardo nella regolarizzazione della polizza. È pacifico fra le parti che, in fase di compilazione della polizza assicurativa auto, l'intermediario abbia inizialmente inserito un numero di targa erroneo, per poi rettificarlo in un secondo momento. Secondo il ricorrente, la rettifica della polizza sottoscritta il 9.5.2024 risalirebbe al 24.2.2025 (a distanza di 9 mesi), mentre per l'intermediario la regolarizzazione sarebbe avvenuta pochi giorni dopo, ossia il 24.5.2024.

Sulla questione va osservato anzitutto che la data apposta in calce al modulo di rettifica sottoscritto dal ricorrente (e dallo stesso prodotto) risale al 24.5.2024 (a distanza di due settimane dalla stipula del 9 maggio); in secondo luogo, che, in occasione della rettifica, gli effetti della polizza sono stati fatti comunque decorrere dal 9.5.2024; in ogni caso, poi, parte ricorrente non prova di aver subito un sinistro nel periodo di vacanza della polizza.

5. In ordine alla predisposizione del conteggio estintivo, il ricorrente lamenta «l'assoluta incomprendibilità delle voci che compongono il conteggio di estinzione anticipata a cominciare dalla voce "servizi" quantificata nell'ultima richiesta dell'8.7.2025 in ben € 7.874,54». Alla data del 28.4.2025, l'intermediario ha trasmesso un conteggio estintivo così strutturato:

capitale residuo di € 18.273,12 (il capitale residuo è decurtato degli interessi dovuti per la vita residua del contratto e delle spese di incasso delle rate future);

interessi di € 116,72 (gli interessi maturati dal pagamento dell'ultima rata fino alla data di validità del conteggio, calcolati come interessi giornalieri moltiplicati per la differenza in giorni tra la data di validità del conteggio e l'ultima rata pagata);

servizi di € 5.685,47;

spese invio estratto conto di fine contratto di € 2,00;

indennizzo per estinzione anticipata di € 239,59. per un totale complessivo di € 24.316,90.

È allegato al conteggio un dettaglio relativo alla voce "Servizi", che ricomprende tutti i servizi accessori e rispetto al quale il ricorrente contesta la voce "*Dealer Services*" (€ 2.645,41) per opacità. Al riguardo, l'intermediario precisa che detta voce corrisponde al costo del servizio fornito dalla concessionaria che prevede l'installazione del dispositivo satellitare Viasat sull'autovettura, la cui fornitura è avvenuta mediante la sottoscrizione di apposita modulistica prodotta in atti, quindi con il consenso del ricorrente. A luglio 2025, su richiesta del ricorrente, la banca ha poi trasmesso il seguente conteggio estintivo, per un importo complessivo pari a € 26.093,96. L'art. 7 del contratto di finanziamento (rubricato "Rimborso anticipato") prevede che il cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, escluse le imposte, pari a (i) interessi dovuti per la vita residua del contratto, (ii) spese di incasso delle rate future, (iii) eventuali ratei di premi assicurativi a scadere secondo quanto previsto dalle condizioni delle relative coperture assicurative e (iv) quota parte delle spese *up front* finanziate (spese non ricorrenti quali ad esempio spese di istruttoria) calcolata sulla base della curva degli interessi che si ricava dal piano di ammortamento. Nel caso di specie, si osserva che le polizze assicurative facoltative sono state finanziate dall'intermediario e rientrano pertanto nell'Importo Totale del Credito e non nel Costo Totale del Credito (solo quest'ultimo sarebbe soggetto a riduzione in caso di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB). Per quanto attiene la voce relativa ai servizi assicurativi, la banca conferma che:

- le quote di premio non goduto sono state detratte dall'ammontare dovuto a titolo di estinzione;

- il criterio di calcolo enunciato nelle condizioni generali di finanziamento e nel conteggio di estinzione anticipata deve tuttavia essere coordinato con riferimento alla tipologia di piano di ammortamento “alla francese”, che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, strutturata in modo tale che, nel progredire dell’ammortamento, la quota capitale cresca progressivamente mentre quella degli interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) decresca proporzionalmente. In applicazione di questa tipologia di piano di ammortamento, le prime rate del piano finanziario prevedevano il pagamento di una quota a titolo di interessi percentualmente maggiore rispetto alla quota capitale;
 - l’importo dei servizi, richiesto nel conteggio, è altresì dovuto al fatto che il contratto di finanziamento ha una durata di 72 mesi mentre i contratti assicurativi hanno una durata differente ed inferiore. I premi delle polizze sono stati quindi distribuiti sulle 72 rate e per questo motivo, avendo chiesto un conteggio estintivo antecedente al termine naturale delle polizze, la voce “Servizi” del conteggio estintivo *de quo* è destinata ad includere i premi per le coperture godute ma non ancora corrisposte integralmente. Inoltre, il particolare prodotto sottoscritto dal ricorrente, cd. “minirata” (prevista fino alla rata n. 36), al fine di garantire una minor spesa iniziale al cliente, prevede una riduzione dell’importo rata, che comporta la conseguente ulteriore diminuzione della quota parte relativa ai servizi corrisposti nella stessa. In forza del meccanismo appena descritto, la quota capitale relativa ai servizi finanziati, corrisposta dal cliente sulle singole rate, dall’attivazione del contratto all’estinzione, era insufficiente a coprire quanto dovuto a titolo di premio per il medesimo periodo. Per tale ragione, nonostante abbia usufruito della copertura della polizza assicurativa per 4 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, al momento dell’estinzione vi erano quote non ancora corrisposte, le quali sono state addebitate nel conteggio estintivo, oltre alle imposte.
- Ne segue che nessuna delle domande avanzate merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE